

## NOVITA'

### Verifica dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Con la presente desideriamo richiamare l'attenzione sulle disposizioni contenute nel nuovo **Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR**, relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Accordo stabilisce espressamente che **il datore di lavoro**, oltre ad assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata rispetto ai rischi presenti e alle mansioni svolte, **deve verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa**.

La verifica dell'efficacia è distinta dalla verifica finale dell'apprendimento effettuata al termine del corso. Essa deve essere svolta successivamente, a una ragionevole distanza di tempo dalla conclusione della formazione, allo scopo di accertare che il lavoratore:

- applichi concretamente le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite;
- adotti comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute;
- utilizzi correttamente attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale;
- rispetti le procedure, le istruzioni operative e i protocolli aziendali;
- sia consapevole dei rischi presenti nella propria attività lavorativa e delle relative misure di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro può effettuare la verifica utilizzando una o più delle seguenti modalità:

1. **analisi degli infortuni e dei mancati infortuni**, confrontando i dati precedenti e successivi all'intervento formativo;
2. **questionari rivolti ai lavoratori**, finalizzati a rilevare la conoscenza dei rischi, delle misure di sicurezza e delle procedure aziendali;
3. **check-list di osservazione**, mediante le quali verificare direttamente i comportamenti adottati durante il lavoro, con particolare riferimento all'utilizzo dei DPI, all'impiego delle attrezzature e al rispetto delle procedure operative.

**Gli esiti delle verifiche dovranno essere adeguatamente documentati e conservati unitamente alla documentazione relativa alla formazione.** Nell'ambito della riunione periodica ove prevista dall'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 dovrà inoltre essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi.

Qualora emergano carenze, comportamenti non corretti o una mancata applicazione delle competenze acquisite, il datore di lavoro dovrà valutare l'adozione di interventi correttivi, quali:

- formazione o addestramento integrativo;
- affiancamento operativo;
- richiamo o aggiornamento delle procedure aziendali;
- maggiore attività di vigilanza da parte dei preposti;
- nuova verifica dell'efficacia a seguito degli interventi adottati.

Al fine di agevolare le aziende nell'adempimento dell'obbligo di verifica periodica dell'efficacia della formazione, invitiamo a consultare il sito **Teknoform Online**, alla pagina:

<https://www.teknoformonline.it/lavoratori-verifica-periodica-dell-efficacia-della-formazione.htm>

Nella pagina sono disponibili tre specifici questionari, predisposti in funzione dei principali settori di attività:

- **Commercio;**
- **Industria e manifattura;**
- **Uffici.**

Le aziende potranno individuare il questionario maggiormente coerente con la propria attività e con i rischi presenti, utilizzandolo come strumento per verificare nel tempo ad intervalli definiti autonomamente il mantenimento e l'effettiva applicazione delle conoscenze acquisite dai lavoratori durante la formazione.

Si raccomanda di conservare l'esito della verifica nella documentazione aziendale relativa alla formazione del lavoratore e di valutare eventuali interventi integrativi qualora emergano lacune, comportamenti non corretti o una mancata applicazione delle procedure di sicurezza.

Restiamo a Vs disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti